Prof. Marina Ruggieri – Dipartimento di Ingegneria Elettronica
Commissario *ad acta*
nominato dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 6021/2013

DETERMINAZIONE N. 2/2014

Avvio della consultazione pubblica sullo Schema di provvedimento recante il Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*

VISTA la sentenza n. 6021/2013 della 3a sezione dell'Ecc.mo Consiglio di Stato, conosciuta in date 20 gennaio 2014 e 3 febbraio 2014 a seguito di comunicazione della Segreteria della Sezione nonché di notificazione su istanza di Telenorba S.p.a., con la quale il Consiglio di Stato ha ordinato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (a seguire "AGCOM") "*di ottemperare alla sentenza CdS n. 4660/2013* [*sic*] *passata in giudicato e, a tal fine, in sostituzione della stessa AGCOM, nomina il commissario ad acta, indicato in motivazione al par.4, che adotterà i provvedimenti necessari nei modi e tempi di cui in motivazione, fatte salve ulteriori prescrizioni che il Collegio si riserva di impartire, ove necessarie e richieste dal Commissario stesso*";

VISTO il paragrafo 4 della motivazione della sentenza n. 6021/2013, in cui si "*nomina il commissario ad acta, nella persona della prof. Marina Ruggieri, docente presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Settore scientifico disciplinare ING-INF 03 (Telecomunicazioni)*";

VISTA la propria nota via P.E.C. all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 24 febbraio 2014, di accettazione dell'incarico commissariale;

VISTA la propria determinazione n. 1/2014, comunicata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni via P.E.C. in pari data e pubblicata sul sito Internet della medesima Autorità il 27 febbraio 2014, recante "*Avvio del procedimento per l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4600/2012 nel caso Telenorba S.p.a. / Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*" pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*" pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – del 13 ottobre 1990, n. 240;

VISTO il D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, recante "*Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 gennaio 2001, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 marzo 2001, n. 70;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "*Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTO il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 recante approvazione del "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 settembre 2003, n. 215, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di *media* audiovisivi;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante "*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259*";

VISTO il D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 208 e, in particolare, l'art. 32, commi 2 e 3 (come novellato dall'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 Marzo 2010 n. 73), il quale recita:

"*Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, l'Autorità, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità:*

a) garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;

b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali;

c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, dovrà essere riservata per ciascun genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;

d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento;

e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità, sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle autorità amministrative competenti;

f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati.

3. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata dall'Autorità ai sensi del comma 2 e stabilisce le condizioni di utilizzo del numero assegnato. L'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre è effettuata con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione".

VISTA la segnalazione AS661 - *ORDINAMENTO AUTOMATICO DEI CANALI TELEVISIVI* adottata il 1 febbraio 2009 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella quale si espone che "*un intervento regolatorio appare fortemente auspicabile, nell'ottica di promuovere l'affermazione di criteri organizzativi dell'ordinamento automatico idonei a favorire condizioni di piena concorrenza tra gli operatori effettivi e potenziali. Nessun accordo pattizio, infatti, può garantire condizioni di assoluta imparzialità, oggettività e non discriminazione, connaturate invece all'operato dell'Autorità di regolazione.*

Al riguardo, il principale criterio organizzativo richiamato da regolatori di altri Paesi è l'afferenza ad aree tematiche: una chiara distinzione per tipologia di contenuti fornisce all'utente un immediato riferimento nella ricerca e aumenta al tempo stesso la visibilità dei diversi canali, in quanto stimola l'utente a confrontare l'offerta disponibile sui canali tematici omogenei, posti l'uno accanto all'altro. In questo modo, vengono enfatizzate le opportunità di sviluppare audience per canali che, in assenza di un ordinamento tematico, sarebbero relegati in numerazioni molto elevate, tra emittenti recanti programmazioni del tutto disomogenee";

VISTA la delibera n. 366/10/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante "*Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo*";

VISTE le sentenze n. 4658/2012, n. 4659/2012, n. 4660/2012 e n. 4661/20120 con le quali il Consiglio di Stato ha annullato – *in toto* o *in parte qua* – la citata delibera n. 366/10/CONS e, in particolare, la sentenza n. 4660/2012 nel caso *Telenorba / Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, oggetto di procedimento per ottemperanza, in cui si legge che "*visti gli esiti della indagine-sondaggio (con 10.000 interviste) effettuata da Demoskopea s.p.a., alla data del 2 luglio 2010 l'individuazione di 9 canali nazionali generalisti quali preferiti nelle abitudini e nelle preferenze degli utenti, ad avviso del collegio, non risulta suffragata da corrispondente ed univoco riscontro.*

Infatti, secondo il sondaggio, nelle aree a ricezione analogica sui numeri da 1 ad 8 risultano sintonizzate le emittenti nazionali ex analogiche, mentre al numero 9 risulta sintonizzata per il 51,1% una emittente locale";

VISTO il paragrafo 2.5 della motivazione della sentenza n. 6021/2013 del Consiglio di Stato in cui si stabilisce che "*nella rinnovata istruttoria di AGCOM, in realtà l'indagine doveva ricostruire la situazione delle preferenze ed abitudini degli utenti come era nel 2010, all'epoca del precedente sondaggio*" e che "*alcune disposizioni del primo Piano LCN (annullato in parte qua) vanno sostituite in parte qua ex tunc con diverse disposizioni, che regolino l'assegnazione automatica del numero dei canali "nel rispetto delle preferenze e delle abitudini" che avevano nel 2010 gli utenti, come dispone l'art. 32, comma 2, lett.b, TUSMAR*";

VISTO il paragrafo 4 della motivazione della sentenza n. 6021/2013 del Consiglio di Stato in cui si stabilisce che "*Il Commissario, in particolare, in sostituzione dell'AGCOM inottemperante, provvederà a rideterminare a quali canali AGCOM, dopo aver svolto un adeguato sondaggio, avrebbe dovuto assegnare nel 2010 le posizioni LCN 7-8 e 9, ove avesse correttamente applicato il criterio delle preferenze ed abitudini radicate negli utenti all'epoca dello switch off nella propria regione*";

VISTO il paragrafo 5 della motivazione della sentenza n. 6021/2013 del Consiglio di Stato in cui si stabilisce che "*il Commissario ad acta, per ottemperare alla sentenza n. 4660/2012, dovrà verificare, nei sensi sopra esposti, quali fossero le abitudini e le preferenze degli utenti, quanto alle emittenti posizionate sui numeri 8 e 9 del telecomando, al momento del passaggio dal segnale analogico a quello digitale nelle varie regioni; a tale fine, ove li ritenga sufficienti ed idonei alle esigenze istruttorie procederà ad una autonoma valutazione istruttoria dei dati raccolti dall'Istituto Piepoli con l'indagine compiuta nel 2013 circa questo aspetto delle preferenze ed abitudini degli utenti.*

Invece, ove ritenga necessario disporre un nuovo sondaggio (sempre al fine di acquisire dati univoci ed omogenei sulle preferenze ed abitudini degli utenti all'epoca dello switch off del segnale analogico), il Commissario potrà chiedere chiarimenti e prescrizioni a questa Sezione su oggetto e modalità";

VISTO il paragrafo 5.1 della motivazione della sentenza n. 6021/2013 del Consiglio di Stato in cui si stabilisce che "*il termine massimo concesso al Commissario per l'adozione delle nuove disposizioni (concernenti la assegnazione delle posizioni LCN 7-8 e 9) sostitutive di quelle del Piano LCN 2013 dichiarate nulle con la presente sentenza*";

VISTA la delibera n. 237/13/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante "*Nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo*";

VISTI i risultati delle indagini demoscopiche commissionate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai fini dell'adozione della delibera n. 366/10/CONS (*Demoskopea*) e della delibera n. 237/13/CONS (*Istituto Piepoli*), acquisite dall'Organo commissariale il 28 febbraio 2014, e in particolare vista l'indagine *Demoskopea*, da cui si evince che "*Per quanto riguarda il sistema analogico, la sintonizzazione dei canali vede nelle prime posizioni le reti RAI e Mediaset, seguite da LA7 e M TV. La presenza delle reti locali si concentra, invece, dalla nona posizione in poi*" (pag. 12);

RILEVATO che l'indagine *Demoskopea* conclude e dà ripetutamente atto che "*Per quanto riguarda il sistema analogico, la sintonizzazione dei canali vede nelle prime posizioni le reti RAI e Mediaset, seguite da LA7 e M TV. La presenza delle reti locali si concentra, invece, dalla nona posizione in poi*" (pag. 12, ma anche pag. 17 e pag. 18);

VISTE le relazioni annuali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni al Parlamento relative agli anni 2009-2013;

VISTA la delibera n. 78/98 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante "*Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri*";

VISTA la delibera n. 15/14/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante "*Proroga, in via d'urgenza, delle disposizioni del Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, contenute nell'allegato a) alla delibera n. 366/10/CONS, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6021/2013 depositata il 16 dicembre 2013*" con la quale l'Autorità ha prorogato negli effetti il Piano di cui alla delibera n. 366/10/CONS;

CONSIDERATA la particolare rilevanza della materia in oggetto di regolamentazione e al fine di conseguire le osservazioni degli interessati a norma di legge, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 177/2005, spetterà al Ministero dello Sviluppo Economico, successivamente all'approvazione del provvedimento definitivo, provvedere all'attribuzione a ciascun canale della numerazione spettante;

CONSIDERATA l'urgenza di avviare e svolgere le necessarie attività istruttorie nel procedimento *de quo*, urgenza rappresentata al paragrafo 6 della motivazione della sentenza n. 6021/2013 del Consiglio di Stato, nonché di tenere conto, tra l'altro, dei prescritti obblighi normativi a garanzia della trasparenza e del diritto di partecipazione degli interessati;

DETERMINA

1. È sottoposto a consultazione pubblica lo schema di provvedimento allegato *sub* A alla presente determinazione, di cui forma parte integrante, recante "*Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo*".

2. Le modalità di consultazione sono stabilite nell'allegato B alla presente determinazione.

3. L'AGCOM è invitata a pubblicare con la massima sollecitudine possibile sul proprio sito Internet il presente provvedimento, unitamente agli allegati, al fine di garantire la pubblicità legale del provvedimento ai sensi dell'articolo 10-*bis* del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, attuativo dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

Roma, 26 marzo 2014

Il Commissario *ad acta*
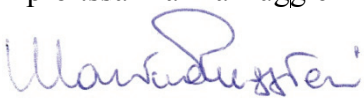
prof.ssa Marina Ruggieri